

Disabilità gravissima: istruzioni per la compilazione dell'istanza

Che cos'è?

La disabilità gravissima consiste nell'**erogazione di un contributo mensile a favore delle persone in condizione di non autosufficienza e gravissima disabilità**. La finalità è la **promozione del benessere e della qualità di vita** della persona in condizione di gravissima disabilità, assistita al proprio domicilio in un contesto più ampio di inclusione sociale.

A chi è rivolto?

I destinatari dell'intervento sono le persone con gravissima disabilità che necessitano di un sostegno intenso ed integrato a livello domiciliare per assicurare le funzioni vitali (respirazione, nutrizione, evacuazione/minzione), le funzioni primarie (cura del sé come alzarsi, lavarsi, muoversi nello spazio circostante ...), la vita di relazione (cura e gestione dell'ambiente di vita). Le persone in condizione di disabilità gravissima, non autosufficienti e/o in condizione di dipendenza vitale, ivi comprese quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica o da forma grave di Alzheimer, sono definite in maniera dettagliata dall'art.3 del Decreto Interministeriale 26 settembre 2016.

Dove e come va presentata la domanda?

Le domande, compilate con moduli allegati, dovranno pervenire al Comune capofila del Distretto Rm 4.2 (comuni di Cerveteri e di Ladispoli):

1. consegna a mano all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli "NON APRIRE, CONTIENE DOCUMENTI BANDO DISABILITA' GRAVISSIMA";
2. **tramite PEC a: comunediladispoli@certificazioneposta.it**

Chi può presentare la domanda?

Il soggetto richiedente è il soggetto beneficiario ovvero, se questi è impossibilitato per qualche ragione alla sottoscrizione della domanda, il rappresentate legale (munito di procura generale o speciale, ovvero amministratore di sostegno) ovvero il familiare delegato.

Quale la documentazione va allegata alla domanda?

Gli utenti che presentano la domanda per la prima volta dovranno allegare all'istanza la seguente documentazione, a pena di esclusione:

- 1) Autocertificazione della situazione familiare con l'indicazione dei componenti. (mod. A).
- 2) Autocertificazione del caregiver attestante la residenza – solo per chi presenta

domanda per il “contributo di cura” (mod. B).

- 3) Certificazione medica attestante lo stato di disabilità gravissima ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto 26 settembre 2016 rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica (mod. C). N.B. Le scale di valutazione del DM 26/09/2016 vanno compilate e siglate in ogni pagina.
- 4) **Copia del contratto di lavoro e attestato di qualifica nei casi di assistenza prestata da personale qualificato esterno alla famiglia (domanda di “Assegno di Cura”).**
- 5) Copia della certificazione medica attestante l’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o certificazione di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e, per chi ne è in possesso, copia della certificazione medica ai sensi della L. 104/92.
- 6) Documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.
- 7) Documento di identità in corso di validità del beneficiario del contributo.
- 8) Copia documento di iban postale o bancario con nominativo dell’intestatario (non verranno presi in considerazione codici iban scritti a mano).
- 9) Copia della nomina del Tribunale relativa all’Amministratore di Sostegno/Tutore Legale, o della ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta nei casi in cui è previsto dalla legge.
- 10) Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità, qualora si tratti di persona straniera extracomunitaria.
- 11) Modello I.S.E.E. Sociosanitario (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, attestante la condizione economica per i nuclei familiari con componenti con disabilità secondo il DPCM del 5 dicembre 2013, n.159 avente ad oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E)” e la legge 26 maggio 2016, n.89.

Si fa presente che le domande prive della documentazione richiesta non verranno accolte e non sarà ammessa alcuna integrazione.

Quali sono gli interventi previsti?

Questo avviso prevede, ai sensi della L.R. 11/2016 il riconoscimento di uno dei seguenti interventi di assistenza indiretta:

- Intervento di assistenza alla persona (assegno di cura). L'Assegno di cura, ai sensi dell’art. 25 comma 2, lett. a della L.R. n. 11/2016, è un beneficio a carattere economico finalizzato all'acquisto di prestazioni rese da personale

qualificato scelto direttamente dall'assistito e/o dalla famiglia (o chi ne fa le veci).

- Assistenza caregiver (contributo di cura). Il Contributo di cura, ai sensi dell'art. 26 comma 8, della L.R. n. 11/2016, è un contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato.

Quale è l'iter amministrativo successivo alla presentazione della domanda?

Successivamente al deposito dell'istanza, l'Unità di valutazione multidimensionale competente per territorio, provvederà ad accertare, la sussistenza, in capo al soggetto beneficiario, della condizione di disabile gravissimo, di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 26 settembre 2016. Ove l'esito della valutazione sanitaria sia positivo, in un secondo tempo, il soggetto istante verrà convocato per la sottoscrizione del cosiddetto atto di impegno.

Cos'è l'atto di impegno?

La persona destinataria dell'intervento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) sottoscrive, unitamente al piano personalizzato integrato di assistenza, un apposito *atto di impegno* predisposto dal soggetto pubblico competente (ambito territoriale) previsto dalla D.G.R. 233/2016.

La certificazione medica attestante lo stato di disabilità da chi può essere compilata?

La certificazione medica attestante lo stato di disabilità gravissima ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto 26 settembre 2016 deve essere rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica e non può essere rilasciata dal MMG.

Ogni anno devo ripresentare la domanda?

Le linee guida approvate con DGR n. 104/2017, aggiornate successivamente con DGR n. 430/2019, DGR n. 395 del 23/06/2020, ed in ultimo con DGR n. 897 del 09/12/2021, stabiliscono che gli utenti già presi in carico dal servizio godono di diritto della continuità assistenziale anche per le successive annualità di progetto. Al fine di semplificare le procedure, la Regione Lazio ha stabilito che l'utente già beneficiario del contributo economico per la disabilità gravissima, non deve ripresentare ogni anno la domanda, ma ha il dovere di comunicare eventuali nuovi e sostanziali elementi sopravvenuti.

